

**DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2016  
62/2016/E/EEL**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,  
COMMA 511, DELLA LEGGE 208/2015, DELLA SUSSISTENZA DI UNA RIDUZIONE NON  
INFERIORE AL 10% DEL PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA  
ELETTRICA, SU ISTANZA DI PARTE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 febbraio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge 208/15).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 208/15, all'articolo 1, comma 511, stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'Autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo;
- la predetta disposizione, prevede altresì che *“in caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono*

*consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile”;*

- infine, il citato comma 511 dispone che *“le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi”;*
- con lettera del 28 gennaio 2016 Edison S.p.a. (di seguito: Edison), risultata assegnataria, in data 1 ottobre 2013, di una gara per la fornitura di energia elettrica indetta dalla centrale di committenza regionale per la Lombardia (ARCA), ha presentato istanza affinché l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) proceda ad accertare se vi sia stata una riduzione del prezzo complessivo delle forniture retail prestate, superiore al 10%, dovuta al calo delle quotazioni dei due combustibili Brent e Btz, cui la convenzione stipulata con ARCA indicizza il prezzo stesso;
- con la medesima lettera, Edison ha, altresì, richiesto all'Autorità di fornire, ove lo ritenga opportuno, indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale;
- Edison non chiede espressamente all'Autorità di accertare se la riduzione del prezzo abbia determinato un'alterazione dell'equilibrio contrattuale; peraltro, ai sensi della legge 208/15, un tale accertamento si presenta come un requisito ulteriore e altrettanto decisivo, accanto all'accertamento dello scostamento non inferiore al 10%, per giustificare una richiesta di revisione del prezzo, né tale secondo accertamento può ritenersi assorbito dal primo, dal momento che una variazione, anche considerevole, del prezzo, non è di per sé condizione sufficiente a perturbare l'equilibrio contrattuale, potendo ben darsi che la variazione del prezzo sia compensata da altri fattori;
- di conseguenza, l'istanza presentata si deve intendere relativa all'accertamento della sussistenza di entrambi i requisiti menzionati: (a) la riduzione del prezzo in misura non inferiore al 10% e (b) l'alterazione dell'equilibrio contrattuale;
- d'altra parte, l'accertamento dell'aumento o diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore al 10 per cento, nonché l'accertamento della sussistenza o meno di una alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale – cfr. precedenti lettere (a) e (b) – costituiscono attività preliminari all'espletamento delle attività ulteriori assegnate alla competenza dell'Autorità dall'articolo 1, comma 511, della legge 208/15; infatti, l'effettivo raggiungimento o superamento della soglia del 10% e l'effettiva sussistenza di una perturbazione dell'equilibrio contrattuale sono, in questo ordine, momenti necessari nella sequenza logica che eventualmente prosegue con l'ulteriore definizione delle indicazioni utili al ripristino dell'equilibrio ed, eventualmente, all'attuazione della risoluzione consensuale.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- avviare un procedimento volto all'accertamento della sussistenza di una riduzione in misura non inferiore al 10% del prezzo complessivo delle forniture erogate da Edison, nonché se tale riduzione abbia determinato un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale

**DELIBERA**

1. di avviare, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 208/15, un procedimento volto ad accertare se:
  - (a) si sia verificata una riduzione, in misura non inferiore al 10% del prezzo complessivo delle forniture erogate da Edison in forza della convenzione stipulata con ARCA;
  - (b) la predetta riduzione, ove accertata, abbia determinato un'alterazione significativa dell'originario equilibrio contrattuale che caratterizzava la predetta convenzione;
2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione Mercati, che opererà con il supporto della Direzione Consumatori, Conciliazione e Arbitrati e del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, per i profili di rispettiva competenza;
3. di fissare in 60 giorni la durata del procedimento;
4. di notificare la presente deliberazione a Edison e ARCA;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

18 febbraio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*